

PDL “Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Sommario

Art. 1 – Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

Art. 2 – Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

Art. 3 – Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

Art. 4 – Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

Art. 5 – Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

Art. 6 – Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'art.143 bis della l.r.40/2005

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. n.171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitando la fiduciarità originariamente prevista dal d.lgs. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale.

2. E' necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali.

3. E' opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari, esclusi espressamente dall'ambito di applicazione della l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e che hanno durata corrispondente alla legislatura regionale, scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole “di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto delegato” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.).

Art. 2

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le procedure definite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 171/2016.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato di intesa con il rettore dell'università interessata.”.
3. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.”.
4. Alla fine del comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le seguenti parole:
“L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.”.
5. Il comma 7 ter dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria.”.

Art. 3

Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005, dopo le parole “agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato” sono aggiunte le seguenti “e all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016”.
2. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è così sostituito:
“4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliera-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza dei sindaci che insiste sul territorio dell'area vasta di riferimento, salvo nei casi di decadenza automatica di cui all'articolo 2, comma 6 del d.lgs. 171/2016.”.
3. La lettera a) del comma 9 bis dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dalla seguente:
“a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;”.

Art. 4

Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Il comma 12 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale.”.

Art. 5

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art.40 bis

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e a direttore delle zone distretto

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario, amministrativo e direttore dei servizi sociali delle aziende sanitarie unità sanitarie locali, direttore sanitario e amministrativo delle aziende ospedaliero-universitarie, direttore amministrativo di ESTAR, nonché degli aspiranti alla nomina a direttore delle società della salute e a direttore delle zone distretto.

2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori della società della salute e direttori delle zone distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che, accertata la regolarità formale delle domande e verificata la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5, trasmette gli esiti dell'istruttoria alla commissione costituita ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 che procede alla selezione per titoli e colloquio secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta Regionale.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori della società della salute e gli aspiranti direttori delle zone distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori della società della salute e gli aspiranti direttori delle zone distretto sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.”.

Art. 6

Nomina degli organismi regionali. Modifica dell'art.143 bis della l.r.40/2005

Dopo il comma 1 dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”.